

FOGLIO INFORMATIVO

ANTICIPAZIONE SOCIALE EMERGENZA COVID-19 IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL N. 18/2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA



Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome _____ Cognome _____
Sede _____ Telefono _____ E-mail _____
Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Qualifica _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____

CHE COS'E' ANTICIPAZIONE SOCIALE

Questa tipologia di finanziamento è offerta alla clientela a seguito dell'adesione della Banca alla Convenzione ABI e ai Protocolli Regionali, in tema di anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito a favore dei lavoratori di aziende in difficoltà, per l'emergenza Covid-19.

L'operazione è regolata dal protocollo ABI e dai Protocolli Regionali di volta in volta sottoscritti dalla Banca, a seguito dell'emergenza Covid-19. È finalizzata ad anticipare ai lavoratori i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020 e, relativamente ai Protocolli regionali, al fine di supportarli nei periodi di temporanea assenza del reddito, in attesa dell'erogazione da parte dell'INPS delle indennità di sostegno spettanti.

Il prodotto Anticipazione Sociale previsto per l'emergenza Covid-19 prevede la messa a disposizione su conto corrente acceso presso la Banca di una somma di importo massimo di Euro 1.400.

L'accredito dell'importo anticipato non è ammesso su depositi a risparmio. L'importo è in funzione della durata del Trattamento di integrazione al reddito, e comunque per un importo forfettario massimo di euro 1.400 parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore che sarà ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore della sospensione (ossia meno di 9 settimane), in caso di rapporto a tempo parziale e in caso di sospensione non a zero ore.

I lavoratori che possono accedere all'Anticipazione Sociale devono essere Clienti della Banca che hanno canalizzato lo stipendio su conto corrente il cui IBAN (con codice ABI 05385) è quello indicato nel Modello INPS RS41.

Non possono comunque accedere all'Anticipazione Sociale i Clienti che presentano esposizioni debitorie classificate a sofferenza (presso la Banca o presso altri intermediari).

L'importo dell'Anticipazione Sociale sarà accreditato in un'unica soluzione sul Conto Corrente del Cliente.

L'Anticipazione Sociale si estinguerà automaticamente, senza che occorra alcuna comunicazione o notifica, nel momento in cui l'INPS accrediterà sul Conto del Cliente tutte le somme dovutegli a titolo di Trattamento di integrazione al reddito e comunque, in ogni caso, decorsi sette mesi dalla conclusione del contratto.

L'esecuzione del contratto inizia a cura della Banca dal momento in cui il Cliente riceve la comunicazione dell'accettazione da parte della Banca, salvo i tempi tecnici richiesti per l'accredito dell'Importo.

Il Cliente autorizza la Banca a trattenere le somme che verranno accreditate dall'INPS a titolo di Trattamento di integrazione al reddito fino a copertura di quanto dovuto.

Qualora l'INPS effettui dei pagamenti parziali le somme andranno a deconto dell'esposizione debitoria del Cliente.

FOGLIO INFORMATIVO

ANTICIPAZIONE SOCIALE EMERGENZA COVID-19 IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL N. 18/2020

In caso di mancato accoglimento, anche parziale, della richiesta di Trattamento di integrazione al reddito presentata all'INPS, ovvero nel caso in cui il pagamento da parte dell'INPS non sia stato sufficiente a coprire l'esposizione debitoria del Cliente, la Banca richiederà a quest'ultimo il pagamento delle somme dovute. Il Cliente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Banca.

Il Cliente costituisce a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione degli importi dovuti alla Banca gli emolumenti e tutte le componenti retributive dovuti dal datore di lavoro. Inoltre, il Cliente autorizza il datore di lavoro a versare alla Banca, in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, gli importi richiesti dalla stessa a copertura di quanto dovuto dal Dipendente a titolo di Anticipazione Sociale.

Il contratto non prevede il pagamento di interessi sulla somma anticipata.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO	
Accordato	Euro 1.400,00
Tasso debitore nominale annuo	0,00%
Commissione per disponibilità Accordata	Euro 0,00
Interessi	Euro 0,00
Oneri	Euro 0,00
Calcolo TAEG con Commissione per disponibilità Accordata	0,00%

	VOCI	COSTI, CONDIZIONI E CARATTERISTICHE
TASSO	Tasso debitore nominale annuo	0,00%
ALTRE SPESE	spese per comunicazioni (art. 118 del tub)	Gratuite
	spese per comunicazioni (es. documento di sintesi periodico ecc...) (art. 119 e art. 127-bis del tub)	€ 0,85 (se cartacee); Gratuite (se disposte on line)

AVVERTENZE

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

FOGLIO INFORMATIVO

ANTICIPAZIONE SOCIALE EMERGENZA COVID-19 IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL N. 18/2020

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto (vale a dire dalla data in cui il Cliente riceve comunicazione dell'accettazione da parte della Banca).

Il Cliente si impegna, altresì, a versare alla Banca l'Importo ricevuto a titolo di Anticipazione Sociale entro 30 giorni dall'esercizio del diritto di recesso.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.